

fatto che non vi sono nella Costituzione delle garanzie per l'eguale trattamento nei confronti delle confessioni religiose: direi che bisogna studiare di più il diritto costituzionale, che è fatto di norme, di sentenze costituzionali, nonché di scritti giuridici.

Il secondo punto riguarda il fatto che non è possibile fare una proposta di legge in materia di libertà religiosa senza toccare la problematica di quello che è già stato fatto, vale a dire delle norme concordatarie e di quelle stipulate attraverso le intese. Infatti, molti problemi di inattuazione della Costituzione in materia di garanzia di libertà sono proprio collegabili alle disposizioni pattizie. Dunque, non si può prescindere da questo e non toccare la tematica di quanto già è stato stipulato con il Concordato del 1984 e delle altre intese stipulate.

Come terzo profilo, non si può immaginare una legge in materia di libertà religiosa che non contenga dei riferimenti ai problemi dei simboli religiosi, ai quali è stato fatto felicemente ed efficacemente riferimento dall'amico Nicola Colaianni, al problema dell'abbigliamento, a quello del crocifisso (sul quale vi è peraltro una recente ed importante sentenza in materia disciplinare del Consiglio superiore della magistratura), alla materia del finanziamento dei culti e all'eguaglianza delle confessioni e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

Leggo una parte del testo per cercare di essere il più preciso possibile. Ricordo che sono qui, come mi sembra — e credo di essere stato —, il più anziano dei professori di diritto ecclesiastico, considerato che ho cominciato a studiare il diritto ecclesiastico sin dal 1954, quando ho avuto la fortuna di avere come maestro Arturo Carlo Jemolo. Da quegli anni è cominciata la lettura costante delle riviste *Belfagor* e *Il Ponte* di Firenze, rispettivamente dirette, come sappiamo, da Luigi Russo e da Piero Calamandrei. È nel 1953 che ho appreso quanto nera sia stata la storia della Costituzione italiana e l'attuazione della democrazia in Italia, attraverso una vergognosa pagina di persecuzione degli evan-

gelici in Italia. Devo all'appassionata prosa di Giorgio Spini, il padre dell'onorevole Valdo Spini, la lettura del famoso saggio pubblicato sul n. 1 della rivista *Il Ponte* del 1953 (pagine 1-14).

Invito chi vuole a meditare sul futuro della libertà religiosa in Italia ed a guardare anche qual è stato il passato dell'Italia democratica. Infatti, ciò di cui parlo è avvenuto ovviamente in un periodo democratico, quando soltanto la passione, lo studio e l'impegno civile di studiosi come Gaetano Salvemini e Arturo Carlo Jemolo valsero a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi problemi. Anche in Parlamento vi furono fortunatamente importanti sollecitazioni.

Sono passati molti anni da allora e, pur nella consapevolezza di quanto mutate siano le condizioni del rispetto dei diritti costituzionali in materia religiosa, occorre purtroppo sottolineare come, ancora oggi, con riferimento alla materia religiosa, l'ordinamento italiano non si possa considerare democratico. Infatti, non è garantito il principio di laicità delle istituzioni repubblicane. Al riguardo, bisogna precisamente tenere presente che un ordinamento o è laico o non è democratico. La mancanza di un qualsiasi riferimento alla laicità in questa proposta di legge non credo sia casuale. In tale proposta, infatti, non è evitato il riferimento ai nodi problematici. È noto che nel nostro paese, quando si parla di laicità, una larghissima parte dell'opinione pubblica fa riferimento ad un concetto di « sana laicità », che non è quello di laicità dell'ordinamento italiano.

In secondo luogo, non è garantita l'eguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge. A questo proposito, ripeto ciò che ho detto poco fa, con riferimento all'importanza dell'articolo 3 della Costituzione. Non è garantita l'eguale libertà delle confessioni religiose giacché, come ha osservato Lelio Basso in Parlamento nella sua relazione di modifica costituzionale — ricordata peraltro da Maria Pia Baccari — del 27 febbraio 1972, l'eguale libertà delle confessioni religiose risulta violata ogni qual volta ad una

confessione religiosa sia offerta « la possibilità di una esplicazione più accentuata della libertà » (cito dalla pagina 16 della relazione di Lelio Basso), ovvero ogni qualvolta, dunque, la libertà si trasformi in privilegio, in violazione della Costituzione italiana e dei principi del Concilio Vaticano II. Tra i presenti vi sono persone che hanno vissuto appassionatamente l'esperienza del Concilio Vaticano II, dal 1962 al 1965.

Condivido altresì l'impegno di Giuseppe Alberico, che da Bologna insiste nel ritenere che vi siano delle proposizioni tuttora di grande attualità, anche per il futuro della società italiana. Ricordo il contenuto del paragrafo 76 della Costituzione conciliare *Gaudium Spes*, nel quale — come ricorderete — era scritto: « La Chiesa rinuncerà all'esercizio dei diritti legittimamente acquisiti, ove la loro presenza possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza nel mondo ». Sono parole che ancora costituiscono riferimenti per alcune persone che vivono con passione questi problemi negli ambienti dei credenti cattolici.

Non sono garantite, anche dopo la stipulazione del Concordato di Villa Madama del 18 febbraio 1984, le libertà di religione — e verso la religione — di moltissimi italiani, credenti e non credenti, bambini e adulti, donne e uomini, alunni e insegnanti, dentro e fuori la scuola. A questo proposito, ribadisco pienamente quello che diceva poco fa Annibale Marini in merito al fatto che è sconsolante l'esperienza, quando si parla di aspetti della libertà di coscienza, di far riferimento alla sola scuola pubblica. Naturalmente, anche qui credo che i riferimenti non siano casuali, in quanto non si può sempre considerare il rispetto di alcuni principi nella scuola privata e nella scuola confessionale, dal momento che proprio in questi casi vi sono nodi problematici dei quali ha lucidamente parlato poco fa Luigi Lombardi Vallauri.

Il nostro, al momento attuale, non è un ordinamento democratico in quanto non è garantita l'eguaglianza tra le credenze religiose e quelle filosofiche, tra confessioni

religiose e organizzazioni non confessionali filosofiche. Se dovessi qui stilare una misura di consenso, direi che — tra coloro che hanno parlato — sono soprattutto d'accordo con quello che ha detto Luigi Lombardi Vallauri.

Sono tuttora previsti in materia religiosa controlli esercitati da giudici come quelli del Consiglio di Stato, che non godono delle necessarie garanzie di indipendenza per il loro rapporto con il potere governativo, che tuttora esercita una forte influenza nella composizione del Consiglio di Stato medesimo. Quest'ultimo non ha competenze in materia di diritti soggettivi, mentre invece la materia religiosa è fatta di rispetto di diritti soggettivi e non di interessi legittimi. Quando leggo in una proposta di legge che il problema del riconoscimento degli enti viene ancora attribuito al Consiglio di Stato, che ha diritto, soprattutto con la sentenza n. 204 del 2004, di occuparsi della lesione degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi, mi sento di dire che questo non è l'organo che può avere una voce in proposito e la possibilità di fornire un utile contributo.

Ritengo inesatta l'affermazione che la Costituzione non garantisca la piena eguaglianza. È un'affermazione datata, poiché non ci si ricorda quando — in attuazione del principio al quale facciamo tanto riferimento — il carissimo amico Paolo Barile parlava della capacità espansiva della Costituzione. Si ignora che vi è stato un lungo periodo nel quale si è affermata la mancata applicabilità — lo ha scritto anche Costantino Mortati, aderendo ad una mia nota sentenza in materia di vilipendio della religione cattolica — dell'articolo 3 della Costituzione, laddove tutela i gruppi sociali e le confessioni religiose. Nella mia relazione scritta mi sono permesso di dare alcune indicazioni su miei scritti del passato.

Nella Costituzione, comunque, a disciplinare la materia religiosa non vi sono soltanto gli articoli 7 e 8, ma vi sono soprattutto gli articoli 2 e 3. Per esempio, prima si è fatto riferimento agli articoli 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione: ebbene,

amico Roberto Zaccaria, il mancato riferimento anche all'articolo 2 della Costituzione è grave, in quanto la questione è tutta impostata sull'ordine del giorno del 9 settembre 1946, nel quale vi fu la partecipazione di Dossetti e la condivisione di Togliatti. Quest'ultimo ebbe a dire che il fine della democrazia è la tutela della persona umana. Siamo d'accordo, inoltre, con quanto disse l'onorevole Dossetti, cioè che quella famosa frase di Togliatti rappresentava una pagina importante, che naturalmente in questa sede nessuno può ignorare.

Valutiamo, dunque, il problema dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Al riguardo, dovrei dire qualcosa sulla superficialità con la quale, anche ieri, in un'intervista rilasciata dall'onorevole Spini, si è affermato che il Concordato ha natura di trattato internazionale; ciò non è poi del tutto pacifico. Vi sono studi al riguardo. Incominciò Pino Casuscelli, attraverso scritti importanti su questa materia. Che il concordato abbia anche, in una parte della dottrina, una configurazione di patto di diritto interno, dev'essere ricordato da chi affronta i problemi di tutela della libertà religiosa, perché altrimenti ci si costruisce un'impostazione che può essere deviante!

Mi riferisco, in particolare, al concetto dei tre piani; naturalmente, non ho potuto non leggere con passione le interviste apparse su molti giornali di ieri. Quella comprendente tre piani (cattolici al piano nobile, coloro che hanno avuto l'intesa all'ultimo piano e soltanto in basso coloro che non hanno le intese) è una costruzione basata, in parte, su premesse infondate, sbagliate.

Comunque, se poniamo l'accento sugli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità ad una tendenza che risulta evidente nella maggior parte degli studi dedicati all'interpretazione delle disposizioni costituzionali in materia religiosa, non v'è dubbio che i cittadini italiani devono tutti abitare sullo stesso piano di un condominio. Ed, infatti, nell'articolo 2 della Costituzione si stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali; inoltre, l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di religione.

Non vi illudete che la norma sul divieto di discriminazione corrisponda alla norma sull'affermazione dell'eguaglianza! Sono due cose diverse. Quello che leggo sul divieto di discriminazione non è sufficiente per dire che, nelle proposte di legge, vi è la tutela dell'eguaglianza. La tutela dell'eguaglianza è imprescindibile per chiunque voglia affrontare il problema della tutela della libertà di religione. Ce lo ha insegnato Francesco Ruffini.

Di tutto questo, laicità, garanzie di eguaglianza, pari dignità sociale, eguale libertà, libertà verso la religione e dalla religione, giurisdizione dei giudici italiani competenti in materia dei diritti soggettivi, nelle due proposte di legge non vi è traccia. Dunque, le due proposte di legge, ove approvate, determinerebbero un decisivo peggioramento delle condizioni di eguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

Occorre ritenere che le tre formule, che devono, comunque, essere contemplate ed espressamente regolamentate in una disciplina legislativa che affronti la tematica religiosa, sono quelle della laicità (non basta più considerare, come sappiamo tutti, la laicità dello Stato; bisogna parlare di laicità della Repubblica, dopo la riforma dell'articolo 114 della Costituzione), dell'eguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose e delle libertà di religione e verso la religione.

Senza dimenticare (non posso ometterlo, avviandomi alle conclusioni), che, se è vero, come si diceva ieri, sempre nell'intervista dell'onorevole Spini, che la proposta di abolizione del Concordato vorrebbe dire «no» all'approvazione della legge, è anche vero che dire «sì» all'approvazione delle due proposte di legge significa dire definitivamente «no» all'abolizione del Concordato, prospettiva cara e viva non soltanto a Basso, quando nel 1970 scriveva sull'*Astrolabio* il suo articolo «Perché chiedo l'abolizione del

Concordato», ma anche nell'opinione pubblica italiana, che dimostra segni di crescente insofferenza verso le norme concordatarie. Questa insofferenza non proviene soltanto da ambienti di non credenti, ma anche da ambienti di credenti che non ritengono accettabile di poter vivere la vita della Repubblica italiana sentendosi sempre oggetto, riferimento di privilegi, anziché di libertà. Lo ribadisco: la libertà riconosciuta in maggior misura agli uni rispetto agli altri non è più libertà, si chiama privilegio!

Che l'abrogazione della legislazione fascista degli anni 1929 e 1930 costituisca un obiettivo degno di essere perseguito non giustifica, però, l'approvazione di una legge che è più restrittiva per l'esercizio dei diritti di libertà e di uguaglianza rispetto alle disposizioni della Costituzione.

Molte disposizioni delle due proposte di legge — ricordo, in modo particolare, quelle sul riconoscimento della personalità giuridica, che vanno riscritte, qualora si dovesse arrivare ad una modifica del testo, cosa che non auspico, perché spero vi sia un abbandono del medesimo —, vanno riscritte completamente, perché sono prospettive legate completamente ad una logica superata.

Ma, insomma, questa è la logica della « tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato », ossia la logica che attribuisce all'autorità amministrativa il potere di regolare la vita degli enti associativi, laddove, invece, oggi, c'è, come ha detto benissimo Marini, una nuova logica del riconoscimento.

Venti anni fa, ho avuto occasione di elaborare un testo sulla base di un suggerimento che veniva da Giorgio Peyrot, un carissimo amico e collega di diritto ecclesiastico, scomparso pochi mesi fa. Egli aveva una pena, un'angoscia. Molti dei presenti probabilmente conoscono la storia dell'approvazione del Concordato nel 1984, in concordanza con l'approvazione della legge sui rapporti con la chiesa valdese. Ebbene, Giorgio Peyrot aveva la pena di dover rispondere ai molti amici e colleghi che gli dicevano: voi, in questo

modo, insistendo sul rapporto pattizio con la confessione valdese, avete sacrificato l'istanza abrogazionista del Concordato. Quando sollevavamo questa obiezione, rispondeva vivacemente: amici miei, non siete riusciti, nell'ordinamento democratico (come ha detto, poco fa, Sara Domianello), ad affermare un principio di evidente democraticità, quello del superamento della legislazione del 1929 e del 1930; non siete riusciti a fare questo e noi abbiamo dovuto ottenere un'intesa, soprattutto per far sì che nei nostri confronti non sia più vigente la disciplina del 1929 e 1930.

Dunque, ritorno alla soluzione, forse troppo riduttiva per Zaccaria, come ha specificato all'inizio della mattinata, della norma breve, chiara ed incisiva, nella quale si dica che la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sull'esercizio di culti ammessi nello Stato, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'attuazione della predetta legge, sono abrogati. Per la garanzia dei diritti di libertà e di uguaglianza dei cittadini e dei non cittadini in Italia, è meglio che rimangano nella loro pienezza le garanzie contemplate nella Costituzione e che il potere di interpretarne il contenuto ed i limiti continui a spettare alla Corte costituzionale e ai giudici ordinari del nostro paese. Qui, non ho sottolineato, sbagliando, l'espressione « giudici ordinari », perché sono convinto che i giudici amministrativi, in questo momento (lo sono stato anche io per undici anni), non meritano fiducia in materia di rispetto dei diritti soggettivi.

**ROBERTO ZACCARIA.** Presidente, solo poche battute. Ogni volta che si ricorda Paolo Barile, tra gli altri nomi illustri che sono stati ricordati, ho una personale emozione. Ringrazio di questo stimolo che mi ha dato il professor Lariccia.

Vorrei fare una parziale ammenda; effettivamente, questa mattina non ho ricordato l'articolo 2, ma ho rinviato, come testo generale, alla mia relazione, che fa riferimento a tale norma. L'ho fatto per ragioni di sintesi, altrimenti il presidente Violante mi avrebbe rimproverato. Volevo

essere sintetico ed ho citato solo gli articoli che, esplicitamente, parlano di religione.

Quando all'inizio ha detto che alcuni vorrebbero una legge costituita solo da un articolo abrogativo, pensavo a lei, professore, che ho incontrato in un altro seminario a Firenze. Nonostante ciò, nel mio ottimismo c'è il tentativo di fare una legge più ampia.

Terremo conto, nella misura del possibile, delle cose che lei dice, ma certamente l'ambizione, oggi, è più ampia.

**SERGIO LARICCIA**, *Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università «La Sapienza» di Roma*. È ottimismo o pessimismo?

**ROBERTO ZACCARIA**. No, no, è ottimismo. Oggi, è ottimismo.

**MARCO BOATO**. Presidente, intervengo ora perché so che il professor Lariccia non potrà trattenersi nel pomeriggio.

Anche io ho ascoltato durante il seminario di Firenze, che non era un seminario parlamentare, ma di sede universitaria, l'intervento del professor Lariccia, il quale, tra l'altro, cita una serie di nomi, a cominciare da quelli di Carlo Arturo Jemolo, Gaetano Salvemini, Ruffini, Giorgio Spini, tutti nomi anche a me carissimi, anche se non sono un chierico del diritto, ma un laico del diritto da questo punto di vista.

Vorrei solo attirare l'attenzione comune (semmai, interloquiremo meglio nel pomeriggio, se saremo ancora qui, altrimenti non ha importanza, perché continueremo il nostro lavoro) sulle opposte valutazioni, esattamente e simmetricamente opposte, che abbiamo ascoltato nel corso della seduta odierna, interessantissima dal punto di vista delle proposte di modifica, di semplificazione, di arricchimento del testo che, di volta in volta, vengono fatte.

Stiamo acquisendo uno straordinario materiale dal punto di vista conoscitivo, ma abbiamo ascoltato simmetricamente opposte valutazioni dalla professoressa Maria Pia Baccari Vari e, da ultimo, dal professor Lariccia.

Non so se sia opportuno che ci interroghiamo — e alcuni l'hanno fatto — sull'accusa a questo tipo di proposte. Si tratta di proposte di legge che sono tali proprio perché devono essere esaminate, modificate, corrette, vagliate, semplificate da una parte ed arricchite dall'altra. Altrimenti, non svolgeremmo le audizioni, che non sono una presa in giro dei nostri ospiti, ma un riconoscimento straordinario che il Parlamento dà agli esperti sotto diversi profili, proprio perché forniscano un aiuto ai lavori parlamentari. Da una parte, abbiamo ascoltato che questa è una legge individualista e laicista: mi dispiace, perché ho una memoria carissima, anche sul piano personale, del professor Giorgio La Pira. Sono cattolico ma siamo in un Stato di diritto laico e, dunque, cattolici o non cattolici, credenti o non credenti, o islamici che siamo, in questo Parlamento, credo che ai principi della laicità dello Stato di diritto dovremmo tutti tenere profondamente.

Il professor Marco Ventura ed altri sono intervenuti criticamente, però con l'idea di dire quali sono gli elementi essenziali che dovrebbero essere contenuti in una proposta di legge di questo tipo. Vorrei sottolineare che chi, legittimamente, in Parlamento — anche se con il mio totale dissenso —, si contrappone ad una proposta di legge di questo genere lo fa da posizioni esattamente opposte a quelle espresse ora dal professor Lariccia.

In Parlamento vi è un'opposizione — legittima, ci mancherebbe altro — che dura da tre legislature sulla base di concezioni che riguardano l'identità cristiana, il rifiuto del riconoscimento dei diritti di altre confessioni ed una stigmatizzazione demonizzante dell'Islam in quanto tale (non, ovviamente, del fondamentalismo e del terrorismo, che tutti noi rifiutiamo). Vorrei solo porre qualche interrogativo dal punto di vista del contesto storico-politico in cui tutto ciò sta avvenendo. Cito il professor Lariccia solo perché ha detto che poi dovrà assentarsi.

Le mie prime iniziative politiche da cattolico conciliare sono state contro il Concordato: questo è legittimo da parte

sua, professore, e da parte mia, cittadino prima e deputato oggi. Tuttavia, il Concordato sta nella Costituzione. Certo che è un dinosauro giuridico, come ha detto il professor Lombardi Vallauri. Da quando ero giovane, la vicenda di Cordero e quella che abbiamo ascoltato adesso mi ha appassionato enormemente. Ripeto: sono un cattolico, ma sono integralmente laico sul piano politico, e credo che le due cose possano stare insieme, anche se abbiamo conosciuto qualche riflessione critica al riguardo. Si può dire che andrebbero abrogati gli articoli 7 e 8 della Costituzione, ma essi sono in Costituzione. Ci sono gli articoli 2, sui diritti inviolabili dell'uomo, e 3, che costituiscono i principi fondamentali, ma ci sono anche gli articoli 7, 8, 19, 20 e 21, che non riguarda la libertà religiosa definita come tale ma la libertà di pensiero, in cui rientra, ovviamente, la libertà degli atei, degli agnostici e di tutti di esprimere il proprio pensiero. Forse, bisogna tener conto di questa complessità e di questa peculiarità della nostra Costituzione.

Dubito si possa dire — non l'ha detto lei — che si immagina che si abroghino gli articoli 7 e 8 o non se ne tenga incontro in via interpretativa. Si tratta di due principi fondamentali della nostra Costituzione, che possono piacerci o non piacerci. Tutti voi conoscete le vicende dell'Assemblea costituente sull'allora articolo 5, poi diventato articolo 7 in sede di approvazione, ma questa è la nostra storia, è la Costituzione con cui dobbiamo fare i conti, con tutte le osservazioni critiche, anche di grandissima rilevanza ed interesse, che stiamo ascoltando e continueremo ad ascoltare. Però, forse, un richiamo a tale contesto — che nel primo intervento, del resto, c'era stato — sarebbe opportuno. Lo dico semplicemente in termini di interlocuzione, e domando scusa al presidente per il tempo impiegato.

SERGIO LARICCIA, *Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.* Signor

presidente, vorrei dire solo due parole perché l'onorevole Boato mi ha chiamato in causa...

MARCO BOATO. Con grandissimo rispetto !

SERGIO LARICCIA, *Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.* In realtà, le parole dovrebbero essere di ringraziamento, perché non posso che essere grato sia dell'occasione datami, sia delle parole pronunciate. Infatti, sapete che chi insegna soltanto all'università e non esercita la professione si propone il compito di smuovere le coscienze — diciamo così — e di richiamare le memorie del passato.

La materia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose è molto complicata. Chi la legge con cinquant'anni di partecipazione a convegni, di scritti, di lavori, ha l'impressione che in questa sede sia stata ridotta a qualcosa di meno significativo di quanto è effettivamente. Il contrasto tra la mia interpretazione e quella di Maria Pia Baccari, alla quale mi lega un rapporto di amicizia, dovuto anche ad un rapporto di amicizia e ad un fortissimo contrasto di opinioni con suo padre, Renato Baccari, su questi problemi, dimostra che la difficoltà di collegamento tra tesi diverse continua a sussistere anche oggi perché vi sono varie interpretazioni. Ad esempio, vi siete fatti carico di pensare che la Costituzione dice che i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi e che, secondo un'interpretazione che risale a Franco Finocchiaro, ma che ha tanti altri sostenitori, la Costituzione non continua ad offrire l'ombrello costituzionale al Patto di Villa Madama ?

Mi riferisco al fatto che quello che era immodificabile in precedenza, quando si parlava dei Patti del 1929, diventa oggi modificabile nella prospettiva di un nuovo Concordato che sostituisce il Patto lateranense del 1929. A me non sembra che, anche dall'intervento dell'onorevole Boato...

MARCO BOATO. La Costituzione dice che le modificazioni dei Patti accettate

dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione. Però, devono essere accettate dalle parti.

SERGIO LARICCIA, *Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università «La Sapienza» di Roma*. Insisto, parlo dei Patti lateranensi. Noi oggi non abbiamo più se non un Patto lateranense, il Trattato, quello sì con natura internazionale.

Innanzitutto, a mio avviso, il Concordato non ha pacificamente natura di trattato internazionale: se uno dei proponenti le proposte di legge mi dice il contrario mi preoccupa. Inoltre, se non si ricorda che l'articolo della Costituzione potrebbe non sostenere più con la sua garanzia costituzionale il nuovo Patto del 1984 continuo a preoccuparmi.

Le preoccupazioni vengono, quindi, dalle parole dei due presentatori della proposta di legge, con tutta la stima e l'affetto nei loro confronti e la lettura di testi e scritti del passato, che devo a Marco Boato. Penso ai contributi di Valdo Spini, oltre che a quelli di Giorgio Spini, dal 1945 ad oggi; ricordo moltissimi interventi dell'onorevole Boato. Bisogna riflettere ancora un po', ma per le strettoie dei lavori procedurali del Parlamento capisco che stanno per finire i tempi della riflessione.

MAURIZIO TURCO. Signor presidente, vorrei davvero ringraziare lei, il collega Zaccaria ed i colleghi di tutti i gruppi che hanno indicato ed invitato i professori qui presenti. Ho avuto varie volte, durante questa audizione, la tentazione di sottoscrivere gli emendamenti — per parlare in termini parlamentari — dei professori Casuscelli, Colaianni e Lombardi Vallauri.

PRESIDENTE. Infatti, immaginavo il suo entusiasmo...

MAURIZIO TURCO. Alla fine, penso che l'intervento del professor Lariccia abbia fatto una buona sintesi di tutti questi interventi. Soprattutto, ha confermato la mia convinzione, del tutto politica — che ho già preannunciato nel corso delle pre-

cedenti audizioni con la Conferenza episcopale italiana e con la Consulta islamica —, che, mentre noi parliamo di libertà religiosa, una religione è considerata diversa dalle altre, inficiando così il termine stesso di libertà religiosa, che dovrebbe porre sullo stesso piano tutte le confessioni. Ma ascoltare il professor Lariccia mi ha commosso davvero perché, in questo Parlamento, Gaetano Salvemini ed Arturo Carlo Jemolo (per non parlare di Ernesto Rossi e di Piero Calamandrei) vengono citati sempre incidentalmente — e nemmeno strumentalmente — per un onore alla loro memoria, come se fosse un atto dovuto e quasi per far prevalere un *pedigree* rispetto ad un altro. Penso, invece, che occorra rivendicare l'attualità di questi studiosi. Credo che il professor Lariccia, nel suo intervento, l'abbia tanto bene incarnata al punto che le sensibilità o le sensazioni che ho manifestato nelle precedenti audizioni si sono trasformate in determinazione.

Ritengo dunque necessario — e preannuncio che lavorerò in tal senso — che venga presentato un progetto di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Vorrei chiedere a tutti i professori qui presenti di leggere l'intervento scritto e depositato da monsignor Betori (perché fa fede) e di verificare se che ciò che vi è riportato corrisponde a quanto è stato detto e scritto nel corso del Concilio Vaticano II, il quale è diventato, per quanto riguarda la Santa Sede, la base per la stipula degli Accordi del 1984. Bisognerebbe quindi capire, assieme agli uomini di scienza, se, alla luce delle questioni poste da monsignor Betori, tale Accordo del 1984 sia ancora valido, anche se potrei dire che, politicamente, ho già maturato una mia convinzione.

Mi limito a citare solamente una parte di tale documento: « (...) in mancanza di un sicuro criterio dogmatico » — e chi dovrebbe stabilirlo, lo Stato? — « idoneo a definire, in modo univoco, il concetto di religione e di confessione religiosa, pare opportuno riaffermare » — lo dice la Con-

ferenza episcopale italiana cosa debba riaffermare lo Stato! — « che lo Stato può intervenire, legittimamente, per negare il riconoscimento come tale a realtà connotate da caratteri contrastanti con qualsiasi forma di religiosità (...) ». Lascio davvero nelle vostre mani detta documentazione.

Ricordo, inoltre, una serie di attività svolte dalla Santa Sede, nel corso di questi decenni, contro l'ordinamento interno della Repubblica italiana per quanto riguarda la vicenda dei *delicta graviora*. Tale vicenda, a mio avviso, ha messo ulteriormente in discussione il citato Accordo del 1984. Si tratta dei reati di pedofilia, signor presidente.

Vorrei segnalare, infatti, che è stata data disposizione a tutti i vescovi, a partire dal 1962, di tenere segrete — e, quindi, di sottrarre alla giustizia civile — tutte le notizie relative alla commissione di reati...

PRESIDENTE. Nell'ordinamento della Chiesa.

MAURIZIO TURCO. Sì, nell'ordinamento della Chiesa. Oltretutto, se posso approfondire tale questione, nel 2003 il cardinale Tarcisio Bertone, che mi pare sia attualmente Segretario di Stato della Santa Sede, aveva dichiarato che tali disposizioni erano state superate dalla riforma del diritto canonico operata nel 1983 (proprio un anno prima della stipula dei Trattati con la Chiesa cattolica).

Vi è, però, un piccolo particolare: nel 2001, il cardinale Ratzinger aveva ribadito la validità di quelle disposizioni. Questa è stata l'origine del processo intentato a Houston, in sede civile, contro il cardinale Ratzinger, a cui si sarebbe dovuto presentare se non fosse stato eletto Papa (*Commenti*)... Sì, è così: si sarebbe dovuto presentare se non fosse stato eletto Papa e non avesse chiesto lui stesso l'immunità diplomatica, che gli Stati Uniti d'America gli hanno accordato.

Penso che queste siano questioni essenziali non per la Chiesa cattolica, per le confessioni e per la libertà religiosa, ma per la Repubblica, le quali, in occasione dello svolgimento di questo dibattito, as-

sumono tutta la loro rilevanza. Infatti, se non tentassimo di comprendere come quegli accordi vengano o meno rispettati, non potremmo sicuramente gettare le basi per futuri e nuovi accordi con la Chiesa.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, come dovrebbe risultare dagli atti dei lavori della I Commissione (perché si tratta solamente di resoconti sommari), in qualità di esponente del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, pur aderendo al lavoro che si sta compiendo per consentire alla proposta dell'onorevole Boato di diventare legge dello Stato, ho ricordato l'impegno che abbiamo assunto, da sempre, per il superamento del Concordato. Si tratta di un obiettivo finalizzato a rendere effettivamente paritarie tutte le confessioni religiose nel nostro paese.

Vorrei dire al professor Lariccia, tuttavia, che non ravviso una contraddizione tra tale scopo e l'esistenza, in Italia, di un regime concordatario *ex* articolo 7 della nostra Costituzione. Non comprendo, infatti, perché non possa essere approvata una legge sulla libertà religiosa che si impervi, come ha affermato la professoressa Domianello, sulla libertà dei singoli di poter esprimere le proprie convinzioni, religiose o meno: quindi, non condivido il suo pessimismo, professor Lariccia.

A mio avviso, dunque, occorre utilizzare la proposta di legge in oggetto proprio per stabilire l'eguaglianza delle confessioni.

L'ultima considerazione che intendo formulare, professor Lariccia, è la seguente. Il presidente Violante, secondo me molto giustamente ed opportunamente, ha ricordato che il problema non riguarda la concessione, da parte dello Stato, di diversi privilegi, come la libertà generale per tutti, il riconoscimento della personalità giuridica o la stipula di un'intesa; egli ha evidenziato, invece, come la pluralità degli strumenti possa essere interpretata quale garanzia, per le diverse convinzioni religiose, di avvalersi o meno dei differenti istituti previsti.



In altri termini, vorrei rilevare che non è pacifico che le differenti religioni abbiano una struttura gerarchica (mi riferisco, ad esempio, ai ministri di culto); dunque, la normativa deve far in modo che anche le confessioni che non siano dotate di un'organizzazione di tipo gerarchico, o non prevedano ministri di culto, possano intrattenere con lo Stato determinati rapporti.

Non mi sembra fondato, quindi, il pessimismo manifestato dal professor Lariccia, anche se spero di non essere successivamente smentito dalla redazione finale e dall'approvazione definitiva della proposta di legge in questione. Infatti, non ravviso il motivo per cui si debba immediatamente vedere in essa un'esaltazione del regime privilegiato accordato alla Chiesa cattolica ed una discriminazione nei confronti degli altri culti. Al contrario, ritengo possibile utilizzare tale proposta per garantire, in primo luogo, il diritto soggettivo dei singoli ad avere una propria convinzione religiosa o meno.

In secondo luogo, si devono tutelare le persone all'interno sia delle comunità, sia delle famiglie che vogliono educare religiosamente i propri figli. Ribadisco, infine, che occorre assicurare l'uguaglianza delle confessioni religiose.

Comunque, considero gli interventi dei professori Lombardi Vallauri e Lariccia come uno sprone, affinché siano ribaditi i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

MARIA PIA BACCARI VARI, *Professore associato di istituzioni di diritto romano presso l'Università «LUMSA»*. Signor presidente, intervengo brevemente per rendere una precisazione. Ringrazio l'onorevole Boato per l'attenzione che ha dedicato al mio intervento. Riprendendo una sua battuta, voglio dire che sono presente in questa sede veramente come «chierico» del diritto; anzi, come diceva Ulpiano, quale «sacerdote del *templum iustitia*».

Ricordo che ho citato La Pira e, immediatamente dopo, De Martino. In realtà, vorrei segnalare che amo i concetti di «popolo» e di «libertà». È per tale motivo

che mi sono appoggiata all'autorità del rivoluzionario Saint Just, di Robespierre, di Marx e di Gramsci.

PRESIDENTE. Come citazioni sono un po' eterogenee, però (*Commenti della professoressa Baccari Vari*)!

LUIGI LOMBARDI VALLAURI, *Professore ordinario di filosofia del diritto presso l'Università di Firenze*. Signor presidente, vorrei solo spendere, come vecchio «romanista», qualche parola sulla libertà e sul popolo. La libertà «del popolo» può essere molto pericolosa per la libertà «nel popolo»: si tratta, ad esempio, del problema di tutte le minoranze canadesi. Bisogna scegliere, quindi, se far prevalere l'ontologia delle relazioni «nel popolo» o l'ontologia sostanziale della persona.

MASSIMO INTROVIGNE, *Rappresentante del Centro studi nuove religioni*. Signor presidente, mi sento un po' in minoranza perché, in questa sede, sono presenti molti giuristi e solo pochi sociologi...

PRESIDENTE. Lutero diceva: «*Juristen bösen Christen*», cioè «giuristi cattivi cristiani»!

MASSIMO INTROVIGNE, *Rappresentante del Centro studi nuove religioni*. No, assolutamente no! Comincio col dire che è la terza volta che partecipo a tale iniziativa e lo faccio sempre con grande piacere, perché imparo molte cose anche dai colleghi giuristi (una per ogni legislatura). Spero che alla quarta si intenda parlare dell'interpretazione della legge, non dell'opportunità di approvarla.

Dico subito — è una delle ragioni per cui non ho presentato un intervento scritto — che a me la proposta di legge piace e, forse, anche da questo punto di vista sono in minoranza. Credo, peraltro, che, con modesti aggiustamenti di carattere tecnico, sia adeguata a risolvere i problemi sollevati; evidentemente, non sono tutti i problemi sotto il profilo dei rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato nel nostro paese.

Vorrei rapidamente sviluppare cinque punti che sono, tranne l'ultimo, di carattere sociologico. Il primo è il seguente: non possiamo troppo facilmente paragonare l'Italia ad altri paesi perché (in questo caso emerge la differenza con i giuristi), ad esempio, facendo riferimento agli ordinamenti giuridici, nel Regno Unito la religione ha un grande rilievo istituzionale. Però, nell'ultimo numero del *Journal for the scientific study of religion*, vi sono dei bellissimi quadri statistici di David Voas, che, tra l'altro, è un sostenitore della teoria della secolarizzazione, che io non condivido, secondo cui in Gran Bretagna il 20 per cento delle persone si dichiarano religiose, contro l'81 per cento in Italia.

È evidente che l'Italia si trova in una situazione diversa da quella degli altri paesi; lo testimoniano gli altissimi richiami del Presidente della Repubblica, che non ci sarebbero in Danimarca o in una Olanda, non perché i Capi di Stato di questi paesi non abbiano dei personali sentimenti religiosi (forse magari più del Presidente Napolitano), ma perché la situazione sociologica è ampiamente diversa.

Non vi intratterrò sulle statistiche di cui si dibatte in ogni convegno di sociologia delle religioni, ma, certamente, al di là di tutte le controversie, chi partecipa con frequenza almeno mensile a cerimonie religiose in Italia è in proporzione doppia rispetto alla Spagna e quadrupla o quintupla rispetto alla Francia. Ciò non riguarda soltanto la religione cattolica, perché in Italia vi sono oltre 600 minoranze religiose, tra cui, in particolare, centinaia di piccole denominazioni protestanti (nell'*Enciclopedia delle religioni in Italia*, di cui sono editore, ne elenchiamo 630): dai loro problemi partì il professor Maselli, qui presente, quando formulò le sue prime proposte.

La seconda osservazione è di profilo politico. Direi che oggi, come emerge dal dibattito giornalistico, nonché da quello pregevolissimo cui abbiamo assistito, non è immaginabile che in Italia su una materia così delicata si legiferi a colpi di strette maggioranze, ed è necessario un vasto accordo sia nel Parlamento sia nel paese.

Quindi, ogni intervento che riduca il nervosismo manifestatosi negli ultimi giorni dovrebbe essere il benvenuto.

Per ridurre il nervosismo e creare un clima favorevole a questa legge, che considero giusta e necessaria, sui diritti delle minoranze religiose, la sociologia ci insegna che occorre che siano d'accordo le maggioranze. Questo può non piacere a qualche giurista, ma, purtroppo, le cose stanno in questo modo. Laddove le maggioranze si sentano minacciate nei propri diritti, i diritti delle minoranze non passano nei Parlamenti, come nel paese. Confido che oggi vi siano pochi giornalisti e mi pare che sia così, perché diversamente...

PRESIDENTE. Vi è la trasmissione sulla rete televisiva satellitare!

MASSIMO INTROVIGNE, *Rappresentante del Centro studi nuove religioni*. Il dibattito è stato molto tecnico e spero che i giornalisti si siano un po' annoiati, ma domani potremmo leggere sulla prima pagina di diversi giornali — è un rischio — articoli dal seguente titolo: « Vogliono usare la legge sulla libertà religiosa per abolire il concordato »! Se qualcuno pensa di poter varare in Italia una legge sulla libertà religiosa contro la Chiesa cattolica o di utilizzarla come clava contro la stessa non troverà una maggioranza nel Parlamento e non troverà la maggioranza nel paese.

Pertanto, starei molto attento a far rientrare nella legge affermazioni di principio che, forse, non c'entrano o a toccare temi delicatissimi. Penso, per esempio, alla destinazione degli edifici religiosi a fini diversi dal culto. Immagino che il professor Casuscelli non ce l'abbia con il sindaco di Torino, che ha organizzato « Settembre musica », in cui si sono susseguite manifestazioni di grande rilievo internazionale. Io sono torinese ed a Torino, nelle sue belle chiese barocche, si suona anche musica profana! Se, per caso, ce l'avesse con le omelie dedicate principalmente ad attaccare i Pacs o l'aborto, allora si andrebbe su un terreno molto scivoloso, perché qualcun altro potrebbe dire che

non si possono tenere omelie pacifiste per attaccare la presenza di truppe italiane, ieri, in Iraq, ed oggi in Afghanistan, mentre le Chiese, da sempre, hanno anche la funzione profetica di contestare, nei limiti del lecito ed esclusa ogni apologia di reato, scelte e leggi dello Stato che non condividono. Così il problema delle scelte non espresse.

Dopo l'esperienza tedesca, se andassimo a riesaminare tutto l'iter che portò ai Patti di Villa Madama, ci accorgeremmo che solo la norma sulle scelte non espresse convinse la Chiesa cattolica a transitare dal regime precedente al regime dell'otto per mille. Quindi, se rimettessimo in discussione tutto ciò, troveremmo il muro della Chiesa cattolica e, per la verità, anche di molte altre confessioni religiose che godono del principio delle scelte non espresse.

Non credo si debba legiferare a colpi di sondaggi, ma vi segnalo che nel volume *Un singolare pluralismo*, pubblicato l'anno scorso dal Mulino, l'84 per cento degli intervistati, fra cui — cosa curiosa — anche molti che si dichiarano non credenti o addirittura atei, era favorevole all'esposizione di simboli religiosi, in particolare il crocifisso, in luoghi pubblici in Italia.

Proprio perché io non credo, a differenza di una certa stampa, che vi sia nulla in questa proposta di legge che metta in discussione il ruolo della Chiesa cattolica in Italia (vorrei, a tale riguardo, citare non De Gasperi, che mi sarebbe più consono per storia politica, ma Togliatti, il quale affermò in un'intervista, dopo la Costituente, che, con realismo, si era preso atto che in Italia tutte le religioni sono uguali, ma la Chiesa cattolica è un po' più uguale delle altre; è un dato sociologico che può non piacere, ma è attestato da qualsiasi sondaggio), credo sia giunto il momento di dare esecuzione ad una legge che tuteli seriamente i diritti delle minoranze. Il test per verificare se uno Stato, un Parlamento tutela i diritti delle minoranze è rappresentato precisamente dalle minoranze meno popolari, quelle che a qualcuno non sono simpatiche.

A mio avviso, è assolutamente inopportuno che la legge contenga una definizione di religione o di confessioni religiose. Sono stato il rappresentante italiano al progetto LISOR dell'Unione europea sulla definizione di religione; è stato redatto al riguardo un grosso volume, ma all'ultima pagina si conclude che non esistono due definizioni uguali di religione nell'Unione europea, ma, in realtà, neppure fra i partecipanti al progetto.

Ricordo una sentenza della Corte di cassazione del 1997 sul caso molto controverso della chiesa di Scientology, una sorta di enciclopedia, una sentenza di 200 pagine, dove si diceva che, giustamente, i costituenti non hanno previsto una definizione di religione, perché la religione è un fatto evolutivo. Nascono religioni nuove che si accostano al sacro ed al fatto religioso in un modo completamente diverso da come accadeva negli anni quaranta. Pertanto, se abbiamo intenzione di fare una legge che duri non possiamo inserire una definizione di religione.

Dobbiamo anche essere molto cauti, con tutta la simpatia per la vicenda personale del professor Lombardi Vallauri, ad entrare nel merito degli ordinamenti interni.

Tutti sappiamo, i giuristi lo sanno meglio di me, che vi è stata una lunga vicenda processuale, in Puglia, di un testimone di Geova che, allo scopo precipuo di dare noia ai testimoni di Geova, si è rivolto alla magistratura ordinaria per essere reintegrato, dopo che gli stessi testimoni di Geova lo avevano espulso per eresia.

Certamente, dal punto di vista procedurale, si può condividere tutto quanto è stato detto sul diritto di difesa, anche alla luce della decisione Pellegrini della Corte di giustizia, ma, dal punto di vista sostanziale, è evidente che dobbiamo riconoscere agli ordinamenti ecclesiastici ciò che riconosciamo all'ordinamento calcistico. Non può, il giudice ordinario, sindacare le squalifiche della Federcalcio o della Lega, e non può il giudice ordinario...

PRESIDENTE. Il diritto di insegnamento ha un peso diverso dal diritto al calcio...

MASSIMO INTROVIGNE, *Rappresentante del Centro studi nuove religioni*. Certamente, però, il giudice ordinario, nel caso dei testimoni di Geova, avrebbe qualche difficoltà, forse, a dire se la nozione dei rapporti fra l'unicità di Dio e la concezione della figura di Gesù Cristo è conforme o difforme dalla teologia dei testimoni di Geova. Il giudice dovrebbe conoscere tutte le teologie per dire se il procedimento di esclusione di un membro, per ragioni teologiche, da una confessione religiosa è o meno giustificata.

Vorrei fare due rapidissimi riferimenti ad altri problemi, che non attengono a questa legge, ma che, a mio avviso, chiedono coerenza al Parlamento. Il primo è quello delle « intese nel limbo », perché credo di capire che il professor Zaccaria non abbia riferito opinioni sue, ma di terzi, quando nella sua relazione ha affermato che sono stati sollevati problemi sulla conformità alla Costituzione italiana dei principi dei testimoni di Geova. Questo problema fu discusso prima della firma dell'intesa. All'epoca, stavo scrivendo un libro su di loro, di cui ho copia, ed essi depositarono diverse casse di documentazione che, a mio avviso, risolvono questi problemi.

Quindi, credo che un buon segnale potrebbe essere quello di dare corso a queste intese, che sono già state dibattute tempestivamente prima della firma da parte del Presidente del Consiglio, che allora era l'onorevole D'Alema, e che sarebbe ora che il Parlamento si decidesse a ratificare.

Segnalo anche un altro elemento in controtendenza: la Polizia ha istituito delle squadre che, se si occupano del problema del satanismo giovanile, fanno molto bene (abbiamo visto il caso delle « bestie di Satana »), ma che, purtroppo, si chiamano « squadre anti-sette ». Capisco che la sigla SAS affascini (Sua Altezza Serenissima piace anche in ambiente repubblicano), però, con questa espressione si rischia che

tali squadre si occupino anche di minoranze religiose che non sono le « bestie di Satana », ma che, forse, hanno il solo difetto di non essere eccessivamente popolari.

Due ultime osservazioni. Abbiamo ascoltato, oggi, molti interventi interessanti, ma credo che, se vogliamo una legge in materia e non vogliamo ritrovarci, nella prossima legislatura, a riprendere la questione da Adamo ed Eva, non possiamo pretendere che questa legge risolva tutto: i problemi delle scuole, del diritto di famiglia, e via dicendo. Dobbiamo avere le idee chiare: o adottiamo un codice di diritto ecclesiastico, come i vecchi codici dei culti, che esistono ancora in qualche paese, oppure variamo una legge che si prefigga degli scopi più modesti — mi pare di capire —, ma che, almeno, li raggiunga. Di solito, voler legiferare dell'universo significa non legiferare affatto.

Infine, nelle audizioni svolte nella precedente legislatura e in quella ancora prima, ricordo la grande difficoltà di riportare il discorso a qualcosa che non attenesse all'Islam. Quando l'onorevole Maselli pensò a questa legge, intendeva non una legge sull'Islam, ma sulle centinaia di minoranze religiose prive di intesa che esistono in Italia. Questa non è una legge sull'Islam.

Tuttavia, se, per pacificare la coscienza di qualcuno, si deve pagare il « pedaggio » di una modifica dell'articolo 11, per chiarire — per me è chiaro — che nessuno di coloro che ha proposto questa legge voleva sposare diverse mogli o introdurre la poligamia nel nostro ordinamento, lo si faccia. Se si vuole dire che il matrimonio avvenga nella sala principale o nella sacrestia, sotto forma di redazione di un contratto o di cerimonia solenne, stabilendo che la lettura degli articoli del codice civile, prevista dall'articolo 11, che lega il matrimonio ai principi del nostro ordinamento, debba avvenire nel contesto e nello stesso giorno della cerimonia matrimoniale, facciamo pure questa modifica. Altrimenti, rischiamo di passare giorni in

Parlamento con persone che ci diranno che vogliamo introdurre la poligamia. Sarebbe strumentale, ma non importa.

Se la modifica dell'articolo 11 serve a superare questa problematica, attraverso la lettura degli articoli del codice civile, non al momento della pubblicazione, ma il giorno stesso della cerimonia religiosa, forse, si tratta di un piccolo «pedaggio» (la politica è l'arte del compromesso) che si può pagare per ottenere che, finalmente, al terzo tentativo, questa legge vada in porto. In realtà, non sono i massimi sistemi ad essere in discussione, né le grandi confessioni, ma quelle più piccole e più deboli, che non possono permettersi grandi avvocati e grandi studi legali e che hanno bisogno di questa legge semplicemente per sopravvivere.

**KHALED FOUAD ALLAM.** Sono stato sempre contrario, ovviamente, agli eccessi del diritto, però, ho sempre creduto, e credo ancora, alle virtù pedagogiche del diritto. Lo dico perché, in realtà, il nostro problema non riguarda tanto il rapporto tra diritto e religioni, in quanto le religioni sono sempre doppie, nel senso che una religione non è soltanto un *corpus* di testi, ma è anche un insieme di fattori culturali e storici che la definiscono e la incarnano all'interno di uno spazio-tempo. È vero che le religioni sono uguali su un livello, quando esprimono quella che potrebbe essere chiamata una «logica di eternità», ma sono diverse nell'ambito delle loro espressioni storiche, culturali, sociali e antropologiche.

Quindi, il nostro problema, in realtà, lo ripeto, non riguarda tanto il rapporto tra diritto e religioni, ma quello tra diritto e culture. Allora, perché la legge, ampiamente riveduta, potrebbe avere una virtù pedagogica? Perché essa aiuterebbe, in alcuni casi, il processo di trasformazione sociale laddove questa non è avvenuta.

Bisogna dire che, di fronte alla questione dell'uguaglianza e della laicità, è evidente che un sostrato giuridico potrebbe aiutare alcune religioni, per esempio l'Islam, a filtrarsi, a dividere e ad aiutare la canalizzazione delle grandi que-

stioni complesse dell'Islam verso un atteggiamento e un posizionamento molto più laico di quello che esiste all'interno dei paesi islamici.

Se perdiamo di vista la problematica del rapporto fra diritto e culture, perdiamo di vista il ruolo che può giocare il diritto nell'aiutare questa trasformazione sociale, che è fondamentale — l'ho ricordato ieri — per la grande questione delle nostre democrazie, in Italia e in Europa in generale: come il diritto può aiutare il mantenimento della coesione sociale e culturale tra un'eterogeneità culturale che sarà sempre più complicata e complessa da gestire.

**PRESIDENTE.** Vorrei ricordare ai colleghi che l'onorevole Allam più volte ha posto il problema della coesione civile di un paese e di come questo tipo di leggi debbano favorire la coesione, e non romperla. Questa è la linea di fondo.

**SAMIA KHOUIDER, Sociologa.** Nel ringraziare la Commissione per avermi invitata, premetto che non sono una giurista. Sebbene abbia imparato tantissimo stamani, non ho da proporre, quindi, osservazioni di tipo tecnico-giuridico. Aggiungo che molte delle argomentazioni che anch'io avrei desiderato svolgere sono già state esposte, peraltro in maniera egregia, prima del mio intervento. Tuttavia, mi preme ribadire due considerazioni che giudico molto importanti.

È già stato rilevato che l'impianto delle proposte di legge pone qualche problema. In primo luogo, si vogliono ribadire, sancire, consolidare e rafforzare i diritti garantiti non soltanto dalla Costituzione italiana, ma anche dalla normativa internazionale che l'Italia ha ratificato. Ho sentito citare la Carta internazionale per i diritti del fanciullo, ma è molto importante fare menzione, nel particolare ambito della religione, anche della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Invero, nel legiferare in materia di religione e di sfera privata delle famiglie, molti Stati hanno avuto e continuano ad

avere, se così si può dire, grossi grattacapi. Nemmeno ho sentito citare — ma bisogna farlo — il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Insomma, la libertà di religione ed il diritto a professare la propria religione è un diritto sacrosanto ai sensi non soltanto del dettato costituzionale, ma anche di tutta la normativa internazionale che l'Italia ha ratificato.

Da una parte, si vuole ribadire e consolidare il carattere laico e democratico di questo paese; dall'altra, però, alcuni articoli delle proposte — in particolare, sono stati citati l'articolo 11, in materia di matrimonio, e tanti altri — esprimono la volontà di entrare nel merito tecnico di alcune questioni e di attribuire specifici poteri (mi scuso se non rispetto il linguaggio tecnico-giuridico, ma sono sociologa: lavoro da tanti anni sugli effetti delle leggi sulla società piuttosto che sulla loro elaborazione, nonché sui danni che da esse derivano).

Più specificamente, attribuire un potere civilistico ad una certa organizzazione a condizione che essa abbia stipulato un'intesa può rivelarsi un'arma a doppio taglio: da una parte, lo Stato ha modo di controllare e governare una serie di formazioni religiose, dall'altra, però, come ha già detto qualcuno molto meglio di me, il meccanismo rafforza dei privilegi.

Non sono una specialista in materia ma, con riferimento all'esperienza del diritto di famiglia algerino, quando si è posto il problema dei rapporti tra la religione del popolo e lo Stato laico (ricordo che l'ordinamento giuridico algerino è laico), sono sorte alcune questioni. Poiché ho seguito tutto l'iter del famigerato — purtroppo — diritto di famiglia algerino, tuttora vigente, ho avuto modo di constatare che si tenta di legiferare in ordine a quelli che sono rapporti collettivi dimenticando che c'è un diritto sacrosanto di cui bisogna tenere conto: il diritto fondamentale della persona, inteso come diritto che non può essere condizionato da disposizioni che ne limitano di fatto l'esercizio. Da questo punto di vista, alcune

norme contenute nelle proposte di legge limitano i diritti enunciati nell'articolo 1.

Sono d'accordo, pertanto, su un progetto di legge che sia molto snellito e che, soprattutto, sia focalizzato sul consolidamento di tre principi fondamentali: la democrazia dello Stato italiano, la sua laicità, la non discriminazione e la pari opportunità.

Riguardo alla non discriminazione ed alla pari opportunità, anch'io attendo da tanti anni una legge, soprattutto perché sono stata spettatrice e, talvolta, anche vittima di pregiudizi. Ad esempio, non sempre ho potuto esercitare il diritto di pensare in maniera diversa oppure di poter difendere altri che si trovavano nella mia stessa condizione. Quando sono arrivata, mi sono preoccupata, perché ho sentito parlare delle questioni della poligamia, del velo e di altre consimili. Ebbene, non penso che un testo di legge che deve indicare e soprattutto garantire le libertà e l'uguaglianza — e che, com'è stato precisato, è atteso dal 1948 — debba entrare nel merito delle singole situazioni collettive. Sarei più per un testo di legge che pensi all'individuo e che rafforzi l'esercizio della cittadinanza completa, a prescindere dall'appartenenza religiosa.

Allo stesso modo, penso che il testo della legge dovrebbe garantire a tutti, senza concedere privilegi, l'esercizio della propria religione. Sotto questo profilo, due sono gli aspetti delle proposte di legge che mi preoccupano. Sono sanciti, giustamente, il diritto di professare la propria religione in forma associata e quello di farne propaganda. Tuttavia, proprio con riferimento all'impianto delle proposte, sono preoccupata perché, mentre da una parte ad ognuno è riconosciuto, giustamente, il diritto di organizzarsi in forma associata, di professare la religione e di farne propaganda, dall'altra, tali diritti sono legati ad un'intesa o ad un iter che, comunque, non offre pari opportunità a tutte le formazioni.

Se, ad esempio, pensiamo all'Islam — in Italia, i musulmani non sono tantissimi, ma neanche tanto pochi —, ci accorgiamo che all'interno della categoria dei musul-

mani vi sono, benché non siano mai state contate (forse, qualcuno l'ha anche fatto), almeno quaranta o cinquanta formazioni, le quali sono diverse tra loro non soltanto per il modo in cui vivono e praticano la religione, ma anche dal punto di vista delle regole che si sono date. Questa è una delle ragioni per le quali lo Stato italiano non ha ancora stipulato un'intesa con l'Islam (chiamiamolo così).

È da anni, ormai, che non seguo in modo continuativo la questione, ma ricordo bene alcune discussioni tra UCOII, COREIS, Sufi: ognuno voleva un'intesa con lo Stato! È chiaro che se, all'interno dell'Islam, un'organizzazione ha stipulato un'intesa con lo Stato ed un'altra no, chi fa propaganda la fa per la sua formazione. Mi sembra che il legislatore pensi, anche quando vengono in rilievo minoranze, ad una popolazione uniforme, a cittadini uniformi. Ad esempio, c'è un Concordato con la Chiesa cattolica, eppure le organizzazioni cristiane sono tantissime (anche se non so quante siano precisamente).

Insomma, l'impianto delle proposte rafforzata, sia pure non direttamente, il privilegio di un'organizzazione rispetto ad un'altra e in tal modo limita, di fatto, l'esercizio della libertà religiosa.

Desidero accennare, infine, a due questioni specifiche. All'inizio del mio intervento ho menzionato la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Ovviamente, la Costituzione e tantissime altre leggi, il codice civile, il diritto di famiglia, garantiscono pari diritti e pari opportunità anche di genere. Tuttavia, sulla questione religiosa, forse, bisogna che lo Stato non entri nel privato delle relazioni familiari (il matrimonio, il divorzio, la poligamia, il ripudio) perché esiste un codice civile. Credo che sussistano dei rischi di interpretazione, almeno degli articoli così come sono scritti.

In primo luogo, sussiste la questione del matrimonio. Si è parlato della poligamia, ma si tratta di un falso problema perché in Italia non ci saranno matrimoni poligamici; non è questo il problema. Conosco molto bene l'Islam e non le altre

religioni, ma nell'Islam il matrimonio è un contratto e, come tale, le due persone si mettono d'accordo; tuttavia, se si vuole seguire alla lettera il Corano, esistono alcune condizioni che ledono fortemente la pari opportunità e l'uguaglianza fra donne e uomini. Questo non è tanto insito nella poligamia — peraltro, quest'ultima è lecita se la prima moglie è d'accordo, per cui la questione non si pone —, mentre spesso il matrimonio con rituale religioso viene celebrato e convalidato dal punto di vista religioso, e in molti paesi anche dal punto di vista civile, solo con l'autorizzazione di un tutore matrimoniale. Quindi, in realtà, ciò che è il diritto garantito della cittadina, italiana o non, musulmana, se si desse potere civilista ad un capo religioso — nell'Islam non c'è il clero, per cui anche in quel caso il capo religioso sarà quello che ha più potere —, di fatto, non dico si renderebbe lecito, ma si introdurrebbe una materia dove lo spazio per le discriminazioni sarebbe molto ampio.

È vero che ognuno di noi può ricorrere ad un avvocato, fare ricorso ed arrivare anche alla Corte costituzionale, ma la gente comune non usa questi strumenti. Pertanto, credo che occorra stare molto attenti laddove gli articoli entrano nella sfera non del principio, ma in cui si deve gestire o governare alcuni rapporti fra lo Stato e la religione.

LUCIANO MUSSELLI, *Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pavia*. Ringrazio molto per l'invito e cercherò di essere estremamente sintetico.

Per quanto riguarda lo schema del professor Zaccaria, l'impianto proposto — che è di tipo risalente ma classico —, tutto sommato, potrebbe avere ancora una sua positività organica. Ho notato che, per quanto riguarda l'articolo 8, si considerano due realtà molto diverse, che forse dovrebbero essere scisse: il trattamento degli appartenenti alle Forze armate e di Polizia assimilati, e quello dei degenti in istituzioni chiuse (ospedali, istituti penitenziari). Sono situazioni molto diverse, perché i primi possono allontanarsi

quando sono in libera uscita — ormai le forze militari sono di tipo volontario e professionale — e, quindi, non hanno gli stessi problemi dei secondi. Inoltre, per i secondi parlare di cessazione di attività non ha molto senso, perché non ci sono attività coattive: quindi, scinderei questo articolo in due.

Per quanto riguarda il problema, estremamente interessante, sollevato da alcuni colleghi sulle attuali questioni (il velo, l'abbigliamento, i simboli religiosi), assistiamo in ambito europeo ad un proliferare, dalla legge francese del 2004 in avanti, di leggi o normative già formate *in itinere* su quest'oggetto. Quindi, sarebbe bene che si affrontassero e si risolvessero questi argomenti « brucianti », ma sono cosciente che ciò darebbe luogo ad ulteriori polemiche e ad un contenzioso che, forse, rischierebbe di non permettere il raggiungimento dello stesso progetto.

Dal punto di vista formale, mi permetto di segnalare che, all'articolo 1, si fa cenno a livello di fonte alla Costituzione, alle convenzioni internazionali e ai principi di diritto internazionale. Noi viviamo nell'Unione europea, ci sentiamo tutti — su questo tutte le forze politiche sono concordi — cittadini europei, e, pertanto, andrebbe menzionato l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche per ricordare la nostra comune matrice.

MARCO BOATO. Scusi, in riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti inviolabili dell'uomo, non comprende anche la Convenzione di Strasburgo?

LUCIANO MUSSELLI, *Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pavia*. Io non sono uno specialista, ma credo che il diritto europeo non sia qualcosa di concettualmente diverso dal diritto internazionale.

MARCO BOATO. La Convenzione non riguarda l'Unione europea ma il Consiglio d'Europa.

LUCIANO MUSSELLI, *Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pavia*. È la CEDU.

MARCO BOATO. È stata recepita nell'ordinamento interno nel 1957.

LUCIANO MUSSELLI, *Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pavia*. Sì, ma per la dignità che ha questo documento, forse una menzione sarebbe qualificante, anche per sentirci più europei.

Vengo invece a questioni più puntuali e molto più importanti. Per quanto riguarda l'articolo 2, la libertà di religione è spesso intesa anche in senso negativo (la libertà religiosa era nata come libertà dalla religione); quindi, libertà di professare una confessione religiosa o di non professarne alcuna. Forse, andrebbe anche specificato questo lato della *religionsfreiheit* in senso negativo, secondo gli schemi classici in questo settore.

MARCO BOATO. All'articolo 2 si dice: « (...) comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna ». Quindi, al secondo periodo dell'articolo 2 c'è scritto quello che lei chiede.

LUCIANO MUSSELLI, *Professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pavia*. Allora, posso ritirare questa obiezione.

Una questione molto più interessante riguarda i limiti. L'articolo 2, nel suo ultimo comma, recita: « Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 19 e 20 della Costituzione ». Il relatore è un insigne costituzionalista e vorrei chiedergli se, in questo caso, non si vada oltre il testo della Costituzione. La Costituzione non dice che non possono essere disposte limitazioni, ma all'articolo 19 pone semplicemente il limite del buon costume rispetto ai riti. Adottando un testo di questo genere, potremmo correre alcuni rischi non del tutto indifferenti.

Questo articolo potrebbe porre seri problemi nel caso che la libertà religiosa venga usata come strumento o paravento, all'ombra del quale porre in essere attività illegali od eversive, da parte sia delle sette